

- 2) in subordine, laddove la Corte di Giustizia ritenga che l'opzione dell'esclusione dell'offerente rientri tra quelle consentite allo Stato membro, se il principio di proporzionalità, enunciato all'articolo 5 del Trattato UE, richiamato al «*considerando*» 101 della direttiva 2014/24/UE e indicato quale principio generale del diritto dell'Unione Europea dalla Corte di Giustizia, osti a una normativa nazionale, quale quella di cui all'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la quale prevede che, in caso di accertamento in fase di gara di un motivo di esclusione relativo a un subappaltatore designato, venga disposta l'esclusione dell'operatore economico offerente in ogni caso, anche laddove vi siano altri subappaltatori non esclusi e in possesso dei requisiti per eseguire le prestazioni da subappaltare oppure l'operatore economico offerente dichiara di rinunciare al subappalto, avendo in proprio i requisiti per eseguire le prestazioni.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van Cassatie (Belgio) il 18 giugno 2018 —
Infohos / Regno del Belgio**

(Causa C-400/18)

(2018/C 301/23)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie

Parti

Ricorrente: Infohos

Resistente: Regno del Belgio

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 13, A, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 77/388/CEE ⁽¹⁾, del 17 maggio 1977, attualmente divenuto articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE ⁽²⁾, del 28 novembre 2006, debba essere interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri di collegare all'esenzione in esso prevista una condizione di esclusività, ai sensi della quale un'associazione autonoma che presta servizi anche a soggetti non membri è assoggettata integralmente all'IVA anche per i servizi prestati ai suoi membri.

⁽¹⁾ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 15 giugno 2018 —
Tedeschi Srl in proprio e quale Mandataria Rti, Consorzio Stabile Istant Service in proprio e quale
Mandante Rti / C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza**

(Causa C-402/18)

(2018/C 301/24)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellanti: Tedeschi Srl in proprio e quale Mandataria Rti, Consorzio Stabile Istant Service in proprio e quale Mandante Rti

Appellata: Università degli Studi di Roma La Sapienza

Appellata e appellante incidentale: C.M. Service Srl

Questione pregiudiziale

Se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), gli artt. 25 della Direttiva 2004/18 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 ⁽¹⁾ e 71 della Direttiva 2014/24 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 ⁽²⁾, che non contemplano limitazioni per quanto concerne la quota subappaltatrice ed il ribasso da applicare ai subappaltatori, nonché il principio eurounitario di proporzionalità, ostino all'applicazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici, quale quella italiana contenuta nell'art. 118 commi 2 e 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, secondo la quale il subappalto non può superare la quota del trenta per cento dell'importo complessivo del contratto e l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

⁽²⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 19 giugno 2018 — AURES Holdings a.s./ Odvolací finanční ředitelství

(Causa C-405/18)

(2018/C 301/25)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: AURES Holdings a.s.

Resistente: Odvolací finanční ředitelství

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il mero trasferimento della sede amministrativa di una società da uno Stato membro ad un altro Stato membro possa essere fatto senz'altro rientrare nella nozione di libertà di stabilimento, ai sensi dell'articolo 49 [TFUE] ⁽¹⁾.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia contraria agli articoli 49, 52 e 54 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea una normativa nazionale qualora essa non consenta ad un soggetto di un altro Stato membro, in caso di trasferimento nella Repubblica ceca del luogo di esercizio dell'attività imprenditoriale o della sede amministrativa, di far valere una perdita fiscale originatasi nel suddetto altro Stato membro.

⁽¹⁾ GU 2012, C 326, pag. 47.